



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINA N. 353 DEL 28.12.2018

**Oggetto:** COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018 .

PREMESSO CHE:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016/2018;

- l'art. 67 "Fondo risorse decentrate" del citato CCNL, al comma 1, prevede che:

1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*

b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

CONSIDERATO che l'art. 71 del CCNL in parola prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

CONSIDERATO che:

- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, così come integrato dal DPR n. 122 del 4.9.2013 che ha prorogato, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 fino al 31 dicembre 2014 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 456 L. 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, dispone che: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/5/2017, prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.-

DATO ATTO che questo Ente ha costituito i fondi risorse decentrate fino all'anno 2013, mentre non ha costituito i fondi risorse decentrate per gli anni 2014-2017, i cui prospetti sono figurativamente rappresentati nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Alessio Siculo:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2018 in data 09.05.2018 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO altresì che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

VISTA la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

DATO ATTO che la costituzione del fondo per le risorse di parte stabile viene adottata con determinazione del dirigente responsabile in materia di personale per la parte stabile e con deliberazione della Giunta Comunale per la parte relativa alle risorse variabili, come riconosciuto pacificamente dalla magistratura contabile;

VISTO il principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 in base al quale *:" Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. E che :"* In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale."

VISTA la recente deliberazione n. 15/2018/PAR del 28 febbraio 2018 della Corte dei conti del Molise con la quale, in merito alla possibilità di considerare le somme riguardanti il fondo come residui da "trascinare" nella contrattazione degli anni successivi o, in alternativa, come economie di bilancio, la Sezione ricorda il principio per cui *"nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*;

RITENUTO, pertanto, che soltanto la quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia n. 57/2018/PAR secondo cui *la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento comporta che le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, "vincolato" per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*; dunque in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, l'avanzo di amministrazione non potrebbe che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere procedere, senza ulteriori indugi alla determinazione e costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018, sulla scorta delle rappresentazioni figurative dei fondi degli anni precedenti, al fine di potere utilmente costituire il fondo;

RILEVATO che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- la determina sindacale n.12/ 2017 con la quale il segretario comunale è stato nominato responsabile dell'area economico-finanziaria;
- Il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09.05.2018;

DATO ATTO dell'insussistenza in capo alla scrivente di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché di condizioni di incompatibilità ex art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI DARE ATTO che i fondi relativi agli anni 2014-2017 non risultano costituiti formalmente e pertanto, ai fini della costituzione del fondo anno 2018, essi sono stati rappresentati figurativamente come da prospetto unico allegato sub A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DETERMINARE E COSTITUIRE, come da medesimo prospetto sub "A", ai sensi dell'art.67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2018 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, che viene quantificato in € 42.185,00 al netto delle decurtazioni previste per legge e da contratto;
4. DI PRECISARE che nella definizione delle "risorse variabili non soggette a limiti" non sono state inserite quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 151 comma 1), lett. k, CCNL 1998/2001 come da delibera Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n.6 del 2018;
5. DI DARE ATTO che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art 231


comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, atteso che non supera l'ammontare di quello del 2016 (rappresentato figurativamente) ed è stato ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale nel corso degli anni 2011/2016;

6. DI PRECISARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018;
7. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle OO.SS., nonché alla costituenda Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al nominato Revisori dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al procedimento per la ripartizione solo dopo aver acquisito la predetta certificazione e fermo restando quanto determinato ai punti precedenti;
9. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato da parte del Responsabile dell'Area amministrativa all'Albo On Line per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, "Personale", "Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, comma 21 del D.Lgs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Il Responsabile del Procedimento*



Il Segretario comunale  
Responsabile Area Economico-finanziario  
Dott.ssa Antonella Li Donni



Allegato A

1

## Costituzione Fondo risorse contr dal 2016 in pc

DESCRIZIONE	2010
<b>Risorse stabili</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	69.220,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	6.162,44
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	6.754,56
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA</b>	-
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI</b>	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>82.137,00</b>

### **Risorse variabili soggette al limite**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE</b>	-
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	-

### **Risorse variabili NON soggette al limite**

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	







SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>82.137</b>

<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>82.137</b>
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>82.137</b>

### Calcolo delle riduzioni previste

Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio)	18
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre)	18
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	18,00
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE	
<b>LIMITE 2010 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE</b>	

**RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO**

*di cui: per applicazione limite*

*di cui: per riduzione limite a seguito della riduzione di personale*

<b>77.570</b>	<b>73.012</b>	<b>73.012</b>	<b>70.728</b>	<b>71.186</b>


*[Handwritten mark]*

<b>77.570</b>	<b>73.012</b>	<b>73.012</b>	<b>70.728</b>	<b>71.186</b>
<b>77.570</b>	<b>73.012</b>	<b>73.012</b>	<b>70.728</b>	<b>71.186</b>

null          null          null          null

18	16	16	16	15
16	16	16	15	12
<b>17,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,50</b>	<b>13,50</b>
<b>5,56%</b>	<b>11,11%</b>	<b>11,11%</b>	<b>13,89%</b>	
<b>77.570</b>	<b>73.012</b>	<b>73.012</b>	<b>70.728</b>	

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



*[Official seal and handwritten signature]*


<b>55.368</b>	<b>55.368</b>	<b>55.368</b>

*[Handwritten signature]*

<b>55.368</b>	<b>55.368</b>	<b>55.368</b>
<b>55.368</b>	<b>55.368</b>	<b>55.368</b>

<i>12</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
<i>9</i>	<i>9</i>	<i>7</i>
<b>10,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>
<b>22,22%</b>	<b>33,33%</b>	<b>40,74%</b>
<b>55.368</b>	<b>47.460</b>	<b>42.185</b>

-		
-	-	-
-		



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.151  
- 4° COMMA - DEL D.LGS 18.08.2000, N.267**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

**APPONE**

VISTO di regolarità contabile e


**ATTESTA**

La copertura finanziaria

Anno di emissione	Capitolo	Codice gestione uscita/entrata	Impegno/ Accertamento n.	Importo	Anno di esigibilità
	40-41-510-161 460-2430-2450 2440-2444	(Esclusione fissi - R.19) PEO - 8. c.		27.185,00	
	2446	01.11-1.01.01.01.004	261	15.000,00	

Tot. 42.185,00

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario



*[Handwritten signature]*

**N.....del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il responsabile delle pubblicazioni certifica che la presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente il giorno.....e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data .....

Il responsabile delle pubblicazioni

\_\_\_\_\_